



COMUNE DI TERNI

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL DIFENSORE CIVICO**

Deliberazione di Consiglio comunale n. 231 del 17.12.2001

Art.1 - Difensore civico

1. Il difensore civico vigila sulla imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione comunale e delle istituzioni, delle aziende speciali e degli enti controllati dal comune, segnalando, su richiesta dei cittadini o d'ufficio, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione. Esercita le funzioni ed i poteri che gli sono attribuiti dalla legge , dallo statuto e dal presente regolamento, nonché dagli altri regolamenti comunali e dagli statuti e dai regolamenti delle aziende speciali e degli enti soggetti al controllo del comune.
2. Il difensore civico è organo indipendente, non soggetto ad alcuna forma di subordinazione di tipo gerarchico e funzionale, né a direttive e atti di indirizzo dell'amministrazione ed esercita i propri poteri e funzioni in piena autonomia.

Art.2 - Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti e le modalità di nomina e cessazione dalla carica del difensore civico, l'esercizio delle relative funzioni, i rapporti con gli organi del comune e l'organizzazione dell'ufficio, in conformità dei principi fissati dalla legge e delle norme di cui al titolo II, capo VI dello statuto.

Art.3 - Requisiti

1. Costituiscono requisiti per la nomina alla carica di difensore civico: a) iscrizione nelle liste elettorali del comune di Terni; b) qualificata esperienza giuridico-amministrativa; c) indipendenza e correttezza d) preparazione professionale e) esperienza acquisita nel campo della tutela dei diritti.
2. La sussistenza dei requisiti di cui al primo comma è comprovata dal curriculum vitae del candidato.

Art.4 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non sono eleggibili alla carica di difensore civico i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dal secondo comma, dell'art. 22 dello statuto nonché coloro i quali abbiano già ricoperto la carica per due mandati, anche non consecutivi, ovvero siano stati revocati ai sensi del settimo comma, lett.c), dell'art.22 dello statuto.
2. I requisiti di cui al primo comma e l'assenza di causa di incompatibilità e di ineleggibilità devono sussistere al momento della presentazione della candidatura e permanere per tutta la durata del mandato.

3. Qualora nel corso del mandato sopravvengano cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il difensore civico ne dà immediata comunicazione al presidente del consiglio comunale, il quale pone la questione all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio, ma non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla comunicazione medesima.
4. Il consiglio dichiara la decadenza del difensore civico qualora lo stesso non abbia rimosso la causa di incompatibilità e di ineleggibilità prima del giorno di convocazione della seduta del consiglio ai sensi del terzo comma.
5. Qualora il difensore civico ometta la comunicazione di cui al terzo comma, il presidente del consiglio, non appena venuto a conoscenza delle sopravvenute cause di ineleggibilità e di incompatibilità, invita il difensore civico a rimuovere la causa entro e non oltre dieci giorni e pone la questione all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio successiva alla scadenza di tale termine. Il consiglio pronuncia la decadenza del difensore civico qualora questi non abbia rimosso la causa entro il termine predetto.

Art.5 - Candidature

1. Tra il novantesimo e il sessantunesimo giorno antecedente alla scadenza naturale del mandato del difensore civico, il Sindaco emana avviso con il quale viene data comunicazione del termine , delle modalità per la presentazione della candidatura e dei requisiti dei candidati.
2. L'avviso viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio, affissione di manifesti, inserzione in almeno uno dei giornali con cronaca locale di maggiore diffusione, e con eventuali ulteriori modalità ritenute opportune.
3. Il termine per la presentazione delle candidature e' di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al primo comma all'albo pretorio.
4. Ciascun consigliere comunale e almeno cento cittadini elettori con firme autentiche a norma di legge in calce alla proposta possono presentare candidature alla carica di difensore civico.
5. La candidatura è corredata dai seguenti documenti:
 - a) curriculum vitae del candidato;
 - b) dichiarazione autocertificata del candidato circa la inesistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità;
6. Ciascun consigliere e ciascun cittadino può sottoscrivere una sola candidatura, a pena di inammissibilità della medesima.
7. Le candidature sono presentate al sindaco il quale ne dà immediata comunicazione al presidente del consiglio, dando disposizione agli uffici per la pubblicazione delle medesime con le modalità previste al secondo comma.
8. Il segretario generale verifica la regolarità delle candidature e la completezza della relativa documentazione, dandone comunicazione all'ufficio di presidenza del consiglio comunale.

9. Il presidente del consiglio comunale dispone l'inserimento della elezione del difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva alla scadenza naturale della durata in carica del difensore civico.
10. Qualora la cessazione dalla carica non avvenga alla scadenza del mandato quinquennale del difensore civico ma per una delle cause previste dal settimo comma, lett. b) e c) dell'art.22 dello statuto e dall'art.7 del presente regolamento, il sindaco, non appena venuto a conoscenza dell'evento che ha determinato la cessazione dalla carica, emana l'avviso pubblico secondo le forme e le modalità di cui al secondo e terzo comma, e ne dà immediata comunicazione al presidente del consiglio comunale.
11. Il presidente del consiglio comunale, previa la verifica di cui all'ottavo comma, pone la elezione del nuovo difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva alla scadenza del termine di presentazione delle candidature.

Art. 6 - Prorogatio

1. Nel caso di scadenza naturale del mandato, il difensore civico esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

Art.7 - Cessazione e rimozione dalla carica

1. Le dimissioni dalla carica di difensore civico o la sopravvenienza di un grave impedimento sono comunicate al sindaco a cura dell'interessato.
2. La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale, oltre che nel caso di cui al 4° comma dell'art.4, anche qualora il difensore civico non eserciti le proprie funzioni per assenza o impedimento per oltre tre mesi.
3. La revoca del difensore civico è pronunciata dal consiglio comunale nei casi di grave violazione di legge, dello statuto o dei regolamenti comunali, secondo quanto previsto dal settimo comma, lett.c) dell'art.22 dello statuto.
4. Sulla richiesta motivata di revoca proposta da uno o più consiglieri o da 2.500 cittadini con firme autenticate, il presidente del consiglio dispone la comunicazione al difensore civico delle contestazioni sollevate, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuale documentazione entro venti giorni successivi dalla comunicazione stessa.

Art.8 - Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale con le modalità di cui al sesto comma dell'art.22 dello statuto.

2. Entro cinque giorni dalla esecutività della delibera di nomina, il presidente del consiglio ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a rendere innanzi al consiglio comunale, nella prima seduta utile, la dichiarazione di accettazione della nomina con l'impegno solenne di adempiere alle proprie funzioni con professionalità, imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti .
3. Il difensore civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al secondo comma.
4. Al difensore civico sono assicurati i mezzi necessari per l'esercizio delle sue funzioni in conformità con quanto stabilito al primo comma dell'art.23 dello statuto.

Art 9 - Competenze economiche

1. Al difensore civico spetta una indennità mensile nella misura deliberata dal consiglio comunale su proposta della Giunta comunale . L'indennità non può essere inferiore al sessanta per cento dell'indennità di carica ordinaria dell'assessore.
2. Le spese per i viaggi compiuti fuori dal territorio comunale per motivi relativi all'esercizio del proprio incarico vengono rimborsati al difensore civico, al quale viene corrisposto anche il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste per i membri della giunta comunale.

Art.10 - Ambito di attività e poteri

1. Il difensore civico provvede alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti indicati dall'art.24 dello statuto, nonché alla tutela degli interessi generali, con particolare riferimento a quelli relativi all'ambiente, alla salute, all'assistenza, alla sicurezza ed alla qualità ed efficienza dei servizi pubblici.
2. Il difensore civico esercita le proprie funzioni nei confronti dell'amministrazione comunale, degli uffici e servizi che la compongono e delle istituzioni, aziende speciali ed enti dipendenti dal comune o comunque da esso controllati, nonché delle pubbliche amministrazioni statali o regionali o enti o aziende pubbliche o private che abbiano uffici nel territorio comunale, con i quali siano state stipulate apposite convenzioni ai sensi dell'art.26 dello statuto.
3. Sono esclusi dalla competenza del difensore civico:
 - a) gli atti e i procedimenti in riferimento ai quali risultano pendenti ricorsi davanti agli organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;
 - b) i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche in fase preliminare o istruttoria;

- c) le controversie in sede conciliativa, attinenti alla materia di rapporto di lavoro dei dipendenti del comune, delle aziende speciali e degli enti dipendenti dal comune o comunque da esso controllati.
4. Il difensore civico esercita ogni funzione prevista da leggi statali e regionali.
 5. Le convenzioni di cui al secondo comma definiscono l'ambito e i poteri riconosciuti al difensore civico e le modalità del relativo espletamento.

Art.11 - Soggetti legittimati

1. Il difensore civico agisce su richiesta:
 - a) dei cittadini residenti nel territorio del comune o comunque che ivi svolgono la propria attività lavorativa, professionale, artistica o di studio;
 - b) dei cittadini associati in comitati e associazioni, anche non riconosciute;
 - c) delle società anche di fatto e delle persone giuridiche private.
2. I soggetti di cui alle lettere b) e c) del primo comma devono avere sede legale nel territorio comunale ovvero ivi svolgere la propria attività.
3. Non possono ricorrere al difensore civico:
 - a) i consiglieri comunali e circoscrizionali in carica nel comune, salvo quanto previsto dall'art.127 del T.U.E.L.;
 - b) il segretario comunale, il direttore generale del comune ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti del comune, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti dipendenti dal comune o comunque da esso controllati;
 - c) i dipendenti dell'amministrazione comunale, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti dipendenti dal comune o comunque da esso controllati, con riferimento alle questioni attinenti il rapporto di lavoro.

Art.12 - Modalità di attivazione

1. Il difensore civico agisce d'ufficio o su domanda dei soggetti legittimati ai sensi dell'art.11.
2. La domanda con cui viene chiesto l'intervento del difensore civico può essere avanzata in forma scritta ovvero verbalmente e deve contenere elementi sufficienti a consentire la identificazione degli atti, dei comportamenti o delle omissioni in relazione ai quali il richiedente lamenta la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, ovvero di disposizioni di legge, di statuto o di regolamento.
3. Qualora la domanda sia avanzata in forma orale, il difensore civico o il funzionario addetto ne redige processo verbale che viene sottoscritto dall'interessato.
4. Qualora la domanda non sia presentata da soggetti legittimati ai sensi dell'art.11 oppure non rientri nella competenza del difensore civico ai sensi dell'art.10, questi ne dà comunicazione agli interessati entro quindici giorni dal ricevimento

della stessa o dalla verbalizzazione. Il difensore civico indica, se del caso, l'autorità amministrativa o giurisdizionale cui l'interessato può rivolgersi.

Art.13 - Poteri

1. Il difensore civico esercita i poteri di cui all'art.24 dello statuto e, qualora il suo intervento non ottenga esito favorevole per l'interessato, ne dà immediata comunicazione al richiedente, indicandogli, se del caso, le azioni eventualmente esperibili in sede amministrativa o giurisdizionale.
2. Il patrocinio del difensore civico è gratuito.

Art.14 - Diritto di accesso

1. Il difensore civico, qualora risulti necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative dell'amministrazione comunale, degli uffici e servizi che la compongono, delle istituzioni, aziende speciali ed enti dipendenti dal comune o comunque da esso controllati:
 - a) di richiedere, anche verbalmente, notizie sullo stato delle pratiche, dei procedimenti e delle situazioni sottoposte al suo esame;
 - b) di consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento;
 - c) di ottenere tutte le informazioni disponibili.
2. I competenti uffici sono tenuti a fornire al difensore civico quanto da lui richiesto entro cinque giorni dalla domanda. Le notizie e le informazioni sono sempre trasmesse in forma scritta. Le spese inerenti alle consultazioni e alle copie sono a carico dell'amministrazione comunale.

Art.15 - Esercizio delle funzioni

1. Il difensore civico quando riceve una richiesta di intervento ai sensi degli artt. 11 e 12:
 - a) accerta che la domanda sia presentata da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'art.11;
 - b) verifica se trattasi di pratica o procedimento amministrativo di competenza del comune ovvero di uno dei soggetti o amministrazioni di cui al secondo comma dell'art.10;
 - c) accerta che l'oggetto della domanda non rientri in taluno dei casi di cui al terzo comma dell'art.10.
2. Qualora la domanda non contenga tutti gli elementi richiesti dall'art.12 il difensore civico ne chiede l'integrazione entro un termine non superiore a dieci giorni, con comunicazione scritta all'interessato.

3. Il difensore civico, effettuate le verifiche di cui al primo comma ed acquisiti tutti i dati necessari all'istruzione della pratica, richiede le notizie e le informazioni necessarie, ivi comprese quelle relative al dirigente o funzionario preposto alla pratica o al procedimento, procede alla consultazione degli atti e ne acquisisce copia ai sensi dell'art.14.
4. Nel caso in cui sulla base delle informazioni acquisite e degli atti consultati risulti la sussistenza di comportamenti od omissioni che giustifichino il suo intervento ai sensi del secondo comma dell'art.21 e dell'art.24 dello statuto, il difensore civico ne informa il sindaco ed il segretario comunale e il direttore generale e convoca per iscritto il dirigente o funzionario responsabile del procedimento ovvero del servizio o dell'ufficio per un esame congiunto. All'esito dell'esame congiunto il difensore civico, con nota scritta, inviata per conoscenza al sindaco, al segretario e al direttore generale e al soggetto che ha promosso il suo intervento, invita il funzionario responsabile a ripristinare la legalità violata o a eliminare le disfunzioni riscontrate, con indicazione del termine massimo e delle modalità relative.
5. Il dirigente o funzionario responsabile è tenuto a provvedere a quanto richiesto dal difensore civico entro il termine dallo stesso indicato.
6. Dell'intervento del difensore civico deve darsi atto negli atti e provvedimenti emanati a seguito delle indicazioni ed osservazioni dallo stesso formulate. Copia degli atti e provvedimenti deve essere inviata al difensore civico.
7. Qualora la richiesta di intervento abbia ad oggetto la sollecitazione di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, della giunta, del sindaco o dell'assessore, il difensore civico la trasmette all'organo competente ai sensi del primo comma, lett. d) dell'art. 24 dello statuto.
8. Ogni qualvolta il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti e atti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, ne inoltra denuncia al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
9. Nel caso in cui il difensore civico agisca di propria iniziativa, procede ai sensi del terzo comma, seconda parte, e dei commi quarto, quinto, sesto e settimo.

Art. 16 - Inadempienze

1. Qualora si verifichi taluna delle circostanze di seguito elencate, il difensore civico ne dà segnalazione al sindaco, al direttore generale e al segretario comunale, nonché ai legali rappresentanti dei soggetti e delle amministrazioni di cui all'art.10, ai fini dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del dipendente che:
 - a) impedisca o ritardi, senza giustificato motivo, l'accesso del difensore civico alle notizie, informazioni, la consultazione e il rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;
 - b) rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto di cui al quarto comma dell'art.15;

- c) non provveda a quanto richiesto dal difensore civico ai sensi del quinto comma dell'art.15 nel termine ivi previsto;
- d) ostacoli, ritardi od impedisca l'esercizio delle funzioni del difensore civico;
- e) nella formazione dell'atto o del provvedimento non tenga conto delle osservazioni ed indicazioni del difensore civico o, nel caso in cui intenda discostarsene, non dia adeguata motivazione.

Art.17 - Archiviazione

1. Il difensore civico procede alla archiviazione della richiesta di intervento qualora non sussista taluna delle condizioni di cui al primo comma dell'art.15 ovvero l'interessato non provveda alla sua integrazione ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.
2. Il difensore civico procede alla archiviazione della richiesta di intervento anche nel caso in cui la stessa sia palesemente infondata o ingiustificata o frutto di mera fantasia.
3. Della intervenuta archiviazione viene data comunicazione all'interessato.

Art.18 - Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta al sindaco ed al presidente del consiglio comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulla attività svolta, segnalando le disfunzioni riscontrate ed avanzando eventuali proposte circa la riorganizzazione degli uffici e servizi e lo snellimento dei procedimenti.
2. La relazione è trasmessa a cura del sindaco ai soggetti di cui al secondo comma dell'art.10, agli assessori, ai consiglieri comunali, al direttore generale, al segretario comunale ed ai presidenti di circoscrizione. Dell'avvenuto deposito della relazione è data notizia attraverso gli organi di stampa locale con l'avvertenza che chiunque ne abbia interesse può prenderne visione ed estrarne copia presso gli uffici comunali.
4. La discussione della relazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile, trascorso il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione. Alla seduta è invitato a partecipare il difensore civico per eventuali chiarimenti.
5. Il consiglio comunale adotta le opportune determinazioni ed esprime indirizzi anche sulle ulteriori misure di competenza della giunta comunale o delle istituzioni, aziende speciali ed enti dipendenti dal comune o da esso comunque controllati.

Art. 19 - Rapporti con il Sindaco, la Giunta comunale e le Commissioni consiliari

1. Il difensore civico è ascoltato, su sua richiesta o su convocazione, dal sindaco, dalla giunta comunale e dalle commissioni consiliari in ordine all'attività svolta ed ai problemi di carattere organizzatorio e funzionale inerenti al proprio ufficio.

Art.20 - Rapporti con il Segretario e il Direttore generale

1. Il segretario comunale ed il direttore generale, per quanto di competenza, assicurano che gli uffici e i servizi comunali prestino al difensore civico la massima collaborazione.
2. Qualora il difensore civico, nell'esercizio della propria attività, riscontri disfunzioni ed irregolarità, ne informa il segretario comunale e il direttore generale del comune, per quanto di competenza, indicando i servizi e gli uffici presso i quali le stesse sono state rilevate.

Art.21 - Organizzazione dell'ufficio

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso il palazzo comunale o altro locale nella disponibilità del comune, adeguato per ampiezza e strutture e di facile accesso da parte del pubblico.
2. All'ufficio sono assicurate le risorse strumentali ed i mezzi finanziari necessari all'efficiente svolgimento delle funzioni affidate al difensore civico.
3. L'orario di apertura dell'ufficio è organizzato in modo tale da garantire la massima fruibilità da parte del pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì. L'orario è fissato con atto del difensore civico ed affisso presso la sede e nell'albo pretorio del comune.
4. L'ufficio del difensore civico è composto dalla segreteria e dal difensore civico. Alla segreteria è assegnato dalla Giunta adeguato servizio di Staff.
5. Il servizio di segreteria provvede a tutti i compiti diretti ad garantire lo svolgimento delle funzioni del difensore civico ed in particolare:
 - a) riceve e protocolla le richieste di intervento;
 - b) istruisce in via preliminare le richieste di intervento, identificandone l'oggetto e l'amministrazione, ufficio e funzionario nei confronti dei quali è diretta la richiesta;
 - c) fornisce le informazioni sulle competenze ed il funzionamento dell'ufficio del difensore civico a tutti coloro che ne facciano richiesta;
 - d) collabora con il difensore civico, su sua richiesta, alla ricerca del materiale, anche normativo e giurisprudenziale, e della documentazione utile all'istruttoria della pratica;
 - e) cura la archiviazione e la conservazione delle pratiche.

6. Tutti gli oneri inerenti alla sede, alle attrezzature ed al funzionamento dell'ufficio sono a carico del comune. Entro il 30 settembre di ogni anno il difensore civico segnala al sindaco gli interventi finanziari necessari al funzionamento dell'ufficio, e ne chiede la iscrizione in bilancio per l'esercizio successivo.

Art.22 - Coordinamento con altri difensori civici e partecipazioni a convegni e riunioni

1. Il difensore civico mantiene rapporti con i difensori civici della regione, della provincia e degli altri comuni, al fine dello scambio di esperienze e di informazioni.
2. La spesa occorrente per la partecipazione del difensore civico a convegni, riunioni ed iniziative di carattere locale o nazionale, è autorizzata dal dirigente competente nei limiti delle risorse disponibili destinate a tale fine.